

	Rif. Normativo QUESITO	QUESITO	RISPOSTA
1	Sezione 6 del Dlgs 32 2021:	<p>Buongiorno, per conto dell'azienda nostra associata di cui all'oggetto, nell'ambito dell'applicazione del DL 32/2021, veniamo a porvi il seguente quesito:</p> <p>PREMESSO CHE</p> <p>a) L'azienda produce olive che frange presso "DITTA A", struttura cooperativa della quale è socia;</p> <p>b) Che lascia a "DITTA A" (con fattura di vendita di OLIO) la prevalenza (oltre il 50%) dell'olio ottenuto;</p> <p>c) Che porta in azienda e detiene presso un proprio locale appositamente destinato, la parte di olio non venduta ad "DITTA A";</p> <p>d) Che la parte di olio portata in azienda viene prevalentemente venduto a consumatori finali con codice fiscale;</p> <p>RITERREMO</p> <p>Che l'azienda di NON sia soggetta, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto:</p> <p>1) NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. "DITTA A" a nostro avviso, è uno stabilimento annesso e funzionalmente connesso allo stabilimento della nostra azienda, in quanto la "sig. Daniela" è socia di "DITTA A"; E' giusta la nostra interpretazione?</p> <p>2) ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d). Ciò in quanto a nostro avviso la sua attività rientra tra "le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari" e tra le "operazioni associate alla produzione primaria"; E' giusta anche questa interpretazione?</p>	<p>In risposta al vostro quesito inerente la vendita di olio effettuata da un imprenditore agricolo che frange le olive presso terzi e vende prevalentemente al consumatore finale l'olio riportato in azienda, la stessa non è soggetta al pagamento delle tariffe previste dalla sezione 6 del Dlgs 32 2021 poiché vende prevalentemente al consumatore finale, dove per misura prevalente deve intendersi più del 50% dell'olio riportato in azienda.</p> <p>Le operazioni di conferimento delle olive al frantoio sono escluse dall'applicazione delle tariffe previste dal Decreto in quanto rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2 «operazioni associate alla produzione primaria»: .....in caso di prodotti di origine vegetale,....., le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento. Inoltre si precisa che essere soci dello stabilimento "DITTA A" non costituisce requisito di esclusione dall'applicazione delle tariffe e non dà titolo per definire lo stabilimento "DITTA A" come annesso o funzionalmente connesso all'attività di produzione primaria (coltivazione olive) o all'attività di vendita dell'olio.</p>
2	Sezione del 6 del Dlgs 32 2021	<p>Buongiorno, per conto dell'azienda nostra associata di cui all'oggetto, nell'ambito dell'applicazione del DL 32/2021, veniamo a porvi il seguente quesito:</p> <p>PREMESSO CHE</p>	<p>Il Decreto Legislativo 32 del 2021 all'articolo 2 fornisce le definizioni in particolare per cosa è da intendere come:«prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.....;«produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la</p>

		<p>a) L'azienda produce uva che trasforma in VINO presso il proprio Stabilimento Enologico (cantina);</p> <p>b) L'azienda vende oltre il 50% del proprio VINO a soggetti HO.RE.CA;</p> <p>RITERREMMO</p> <p>Che l'azienda NON sia soggetta, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto:</p> <p>a) ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d). Ciò in quanto a nostro avviso la sua attività rientra tra "le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari" e tra le "operazioni associate alla produzione primaria", vale a dire: trasporto, magazzinaggio e manipolazione dove nella "manipolazione" riterremmo possano essere ricomprese anche le attività di trasformazione; E' giusta questa interpretazione?</p> <p>b) NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6. Ciò in quanto l'azienda agricola di cui all'oggetto vende esclusivamente beni di propria produzione a soggetti HO.RE.CA (nel nostro caso Ristoranti) che riterremmo non considerabili come "commercianti all'ingrosso": Osserviamo che il commercio all'ingrosso a Registro Imprese prevede il codice ATECO "46.0..." mentre l'attività di ristorazione prevede un altro codice ATECO, il "56.0..."; E' giusta questa interpretazione?</p>	<p>mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici...;«operazioni associate alla produzione primaria»:il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;.....in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento. Pertanto il vino e il processo di vinificazione non rientrano nella definizione di prodotti primari e i processi tecnologici utilizzati per la produzione non rientrano nella operazioni associate alla produzione primaria in quanto il processo di vinificazione altera sostanzialmente la natura del prodotto primario che è l'uva. Ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dalla sezione del 6 del Dlgs 32 2021 il decreto stesso all'articolo 6 comma 6 recita "L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce ....., applica le relative tariffe forfettarie ..." dove per stabilimento deve intendersi quanto previsto dal REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 e s.m.i. "sull'igiene dei prodotti alimentari" all'articolo 2 comma 1 Lettera c) "ogni unità di un'impresa del settore alimentare". Pertanto l'unità locale che produce vino e lo commercializza in misura superiore al 50% non al consumatore finale ma ad altri operatori o ad altri stabilimenti, nel vostro caso HO.RE.CA., rientra nel campo di applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 32/2021.</p>
3	<p>Articolo 2 e Sezione 6 Sezione del 6 del Dlgs 32 2021</p>	<p>L'ASL ha inviato a tutte le aziende la lettera per il pagamento dei controlli sanitari. Le aziende primarie che producono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farina</li> <li>- Pasta</li> <li>- Erbe essiccate per tisane o condimenti</li> <li>- Pane e altri prodotti da forno</li> <li>- Marmellate, succhi</li> <li>- Lavorazioni carni.</li> </ul> <p>sono esonerate?</p> <p>Perché nel vecchio decreto del 2008 era esplicitato, ma nel nuovo e nella tabella allegata non fa differenza.</p>	<p>Supponendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue:il Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 "Finalità e campo di applicazione" al comma 7 recita "Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo6, comma 13;c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15"L'articolo 2 del decreto fornisce le definizioni in particolare per cosa è da intendere come:«prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.....;«produzione primaria»: tutte le fasi</p>

			<p>della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici...;«operazioni associate alla produzione primaria»:il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;.....in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.I prodotti citati nella vostra richiesta di chiarimenti , farina, pasta, erbe essiccate per tisane e condimenti, pane e altri prodotti non rientrano nella definizione di prodotti primari e i processi tecnologici utilizzati per la produzione non rientrano nella operazioni associate alla produzione primaria. In oltre tutti i prodotti citati sono realizzati a partire da prodotti primari la cui natura è di certo sostanzialmente alterata. Per quanto riguarda la voce lavorazione carni, sempre supponendo che si tratti dell'applicazione di quanto previsto alla sezione 6 sono soggetti al pagamento le attività di "Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi". Gli stessi sono esclusi dall'applicazione della tariffa quando "questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione."</p>
4	Sezione 6 del Dlgs 32 2021	<p>Le scrivo in quanto in questi giorni stanno arrivando segnalazioni dalle imprese agricole nostre associate di ricezione di PEC con oggetto il pagamento degli oneri previsti dal D.Lgs. 32.</p> <p>Come Associazione di Categoria avremmo gradito essere invitati ad un incontro informativo e di programmazione degli invii come buona pratica di lavoro e anche in virtù delle comunicazioni pervenuteci dal nostro nazionale per cui non c'è la necessaria chiarezza per procedere con le autocertificazioni , soprattutto nella definizione di ingrosso e commercio e ambito di applicazione : i ristoratori e i dettaglianti locali che ai sensi del Reg. 178 sono equiparati al consumatore finale in questo</p>	<p>Ritenendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue:In base a quanto definito dal Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 "Finalità e campo di applicazione" al comma 7 recita "Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo6, comma 13;c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15".L'articolo 2 del medesimo decreto applica le seguenti definizioni:«prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra,</p>

		<p>ambito come li dobbiamo considerare? nel caso di conferimento di olio ai frantoi cooperativi come si deve intendere l'operazione?</p> <p>art. 3 Reg. 178/02 «commercio al dettaglio», la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti di vendita all'ingrosso</p> <p>Dal nostro nazionale ci scrivono” Si è avuto un incontro attorno a metà di febbraio con il Direttore della Direzione Generale Igiene e Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione e i tecnici del Ministero. Incontro che ha confermato la necessità di un approfondimento su alcuni aspetti introdotti dalla norma. E' stato lo stesso Direttore Generale a proporre ad Agrinsieme la costituzione a breve di un tavolo di lavoro per cercare di dipanare rapidamente questi dubbi applicativi. Lo stesso Ministero della Salute ha evidenziato che le stesse strutture sanitarie territoriali sono in attesa di indicazioni operative, quindi si ritiene che al momento non vi sia un'azione diffusa delle ASL nella richiesta di invio dei questionari alle nostre imprese agricole. Qualora ciò si dovesse verificare è utile rappresentare al Direttore Generale di queste strutture sanitarie la necessità di coordinarsi con la Direzione Generale del Ministero della Salute.”</p>	<p>dell'allevamento, della caccia e della pesca.....;«produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici....;«operazioni associate alla produzione primaria»:il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;.....omissis.....in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento. E' considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto. Inoltre ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dalla sezione 6 del D. lgs 32/2021 il decreto stesso all'articolo 6 comma 6 recita “L' Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce ....., applica le relative tariffe forfetarie ...” dove per stabilimento deve intendersi quanto previsto dal Reg. (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. “sull'igiene dei prodotti alimentari” all'articolo 2 comma 1 Lettera c): “ogni unità di un'impresa del settore alimentare”. Pertanto l'unità locale che produce vino e olio e lo commercializza in misura superiore al 50% non al consumatore finale ma ad altri operatori o ad altri stabilimenti, rientra nel campo di applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 32/2021</p>
5	<p>Articolo 9, comma 6: operatori MOCA</p>	<p>La ditta <b>A</b> che ha un cash and carry che non riguarda alimenti e/o bevande e necessità di chiarimenti se rientra o meno nel campo di applicazione del decreto per poter compilare correttamente l'autodichiarazione.</p>	<p>Il campo di applicazione del Dlgs32/2021 Art.1 recita:” Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione”.</p> <p>L'articolo 6, comma10 recita:” Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono</p>

			<p>comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A".</p> <p>In tabella A - Commercio all'ingrosso di alimenti e bevande, cash and carry (nota - sono assoggettati alla tariffa anche i mercati generali e i mercati ortofrutticoli). Tariffa in base al livello di rischio: basso, medio o alto, rispettivamente 200, 400 o 800 euro.</p> <p>Nel caso di "operatori del settore dei MOCA" come riportato nell'articolo 9, comma 6 del decreto in oggetto, si applica la tariffa di cui ai comma 1 di seguito riportato:  "Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali".</p>
6	Sezione 6: categorizzazione del rischio	Richiesta di ri-categorizzazione di OSA Fascia II Categorizzata Rischio Medio nel dicembre del 2019 e che la UL in questione non è stata a Noi assegnata per l'anno in corso.	<p>Ritenendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue:la categorizzazione del rischio degli operatori del settore Alimentare è prevista dalla Delibera RT N 1377 del 27-12-2016 -Intesa n. 212/CSR del 10/11/2016, ai sensi dell'articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004". Per tale tipologia di azienda così come indicato nell'allegato 2 si prevede la categorizzazione per livello di rischio da ripetersi ogni 5 anni se rischio basso, ogni 4 anni se rischio medio e ogni 3 anni se rischio alto. Essendo l'azienda categorizzata nell'anno 2019 va a nuova categorizzazione nell'anno 2023.Il decreto legislativo 32/2021 dà possibilità alla OSA di richiedere un controllo ufficiale finalizzato alla nuova categorizzazione ai sensi dell'art.9 di detto decreto.Il controllo è soggetto a pagamento ai sensi dell'articolo 80 del regolamento UE 625/2017 e la tariffa viene calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto Lgs 32/2021</p>
7	Sezione 6:agricoltori che svolgono attività in base all'articolo 2135	Il nuovo decreto legislativo 2 febbraio 2021 n.32 prevede l'esenzione al pagamento della tariffa per gli operatori che in base all'articolo 2 comma 1 lettera b producono prodotti primari compresi i prodotti della terra; pertanto le chiedo se come per il precedente decreto, gli agricoltori che svolgono attività in base all'articolo 2135 possono considerarsi esonerati.	<p>Ritenendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue:In base a quanto definito dal Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 "Finalità e campo di applicazione" al comma 7 recita "Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15".L'articolo 2 del medesimo decreto applica le seguenti definizioni:«prodotti</p>

			<p>primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.....;«produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.....;«operazioni associate alla produzione primaria»:il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;.....omissis.....in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento. Pertanto tutte quelle operazioni di prodotti primari che prevedono una alterazione sostanziale della loro natura non rientrano nella definizione di prodotti primari e i processi tecnologici utilizzati non rientrano nella operazioni associate alla produzione primaria. Di conseguenza l'esclusione dal pagamento della tariffa prevista non si applica in base all'articolo 2135 del Codice civile, ma in funzione delle definizioni sanitarie riportate dal decreto 32/2021 e sopra riportate Inoltre ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dalla sezione 6 del D. lgs 32/2021 il decreto stesso all'articolo 6 comma 6 recita “L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce ....., applica le relative tariffe forfetarie ...” dove per stabilimento deve intendersi quanto previsto dal Reg. (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. “sull'igiene dei prodotti alimentari” all'articolo 2 comma 1 Lettera c): “ogni unità di un'impresa del settore alimentare”. Pertanto l'unità locale che produce e commercializza in misura superiore al 50% non al consumatore finale ma ad altri operatori o ad altri stabilimenti, rientra nel campo di applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 32/2021.</p>
8	Allegato II sezione 6	<p>Scrivo per un quesito riguardo ai produttori di ortofrutticoli freschi che riforniscono magazzini all'ingrosso o la GDO:</p> <p>nel caso di produttori di ortofrutticoli freschi che effettuano: stoccaggio, cernita, incassettamento, confezionamento, trasporto (con mezzo refrigerato o a temperatura ambiente) vendita sono obbligati al pagamento della tariffa forfetaria per controlli ufficiali prevista dal D.Lgs. 32/2021?</p> <p>La natura di tali prodotti non è stata sostanzialmente modificata quindi</p>	<p>Il Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 “Finalità e campo di applicazione” al comma 7 recita “Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15”L'articolo 2 del decreto fornisce le definizioni cui quella di «operazioni associate alla produzione primaria»:il trasporto, il magazzinaggio e</p>

		<p>possiamo ritenerli produttori primari e quindi esenti dal pagamento della tariffa forfettaria per controlli ufficiali prevista dal D.Lgs. 32/2021?</p> <p>Ci risulta che ancora a varie aziende che trasformano e commercializzano alimenti non è arrivata la PEC relativa al D.Lgs. 32/2021. Saranno inviate in seguito?</p>	<p>la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;.....in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento. Pertanto il trasporto di prodotti ortofrutticoli freschi, la cui natura non sia stata alterata, a temperatura ambiente o refrigerati, rientra tra le operazioni associate alla produzione primaria e non soggetta al pagamento delle tariffe di cui alla Sezione 6 del Decreto Legislativo 32/2021. Per quanto riguarda il mancato invio delle PEC da parte della Asl si fa presente che all'articolo 13 comma 3 del decreto è scritto " Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione.....". In considerazione del fatto che fornire l'autodichiarazione è un obbligo dell'operatore, se tra le aziende vostre associate ce ne sono alcune che non hanno ricevuto la richiesta di pagamento o di autocertificazione, probabilmente perché precedentemente esenti ai sensi del Decreto 194 del 2008, sollecitatele affinché forniscano a mezzo PEC le autodichiarazioni previste.</p>
9	Sezione 6 del Dlgs32/2021	<p>Con la presente, desideriamo porre alla sua attenzione dei quesiti in merito ad alcune pec arrivate ad alcune Aziende, nostre clienti, con oggetto "Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 – disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Allegato 2 Sezione 6 – Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue. Tabella A – Tipologia di attività produttiva dello stabilimento. Richiesta pagamento anno 2022 e autodichiarazione". Nello specifico:</p> <p>1) Tutte le Aziende che commerciano esclusivamente al dettaglio sono escluse dal pagamento della tariffa annuale?</p>	<p>Si fa seguito alla richiesta in oggetto e si precisa quanto segue:le attività che effettuano commercio esclusivamente al dettaglio o prevalentemente al dettaglio, cioè vendono al dettaglio in misura superiore al 50% del volume annuo, sono esenti dal pagamento delle tariffe annue di cui all'Allegato 2 Sezione 6 del decreto legislativo 32 del 2021;la categorizzazione del rischio degli operatori del settore Alimentare è prevista dalla Delibera RT N 1377 del 27-12-2016 -Intesa n. 212/CSR del 10/11/2016, ai sensi dell'articolo 8,comma 6, della legge 5 giugno 2003,n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004". Ad opera del personale con funzioni ispettive delle Asl. La prima categorizzazione è effettuata alla registrazione e viene ripetuta ogni 5 anni se rischio basso, ogni 4 anni se rischio medio e ogni 3 anni se rischio alto;è possibile che al momento della registrazione</p>

		<p>2) Con quale metodologia di valutazione vengono suddivise le Aziende nelle rispettive fasce di rischio (basso/medio/alto)? Dove, all'interno della Tabella A – Tipologia di attività produttiva dello stabilimento, la tipologia di Azienda, a cui è arrivata la pec, è esclusa dal pagamento della tariffa, perché ha ricevuto la comunicazione? Esempio: se la pec arrivasse ad una pizzeria da asporto che, quindi, rientra nella tipologia di attività “commercio al dettaglio di alimenti e bevande” (punto 33 della tabella A), è esclusa dal pagamento della tariffa come è riportato all'interno della tabella stessa oppure è soggetta al pagamento della tariffa perché le è arrivata la comunicazione? Nel caso fosse esclusa dal pagamento, perché le è arrivato l'avviso?</p> <p>3) Al momento della Comunicazione all'ufficio SUAP del Comune, non sempre un'Azienda trova la dicitura corretta per la propria attività ed è, quindi, costretta a scegliere quella “più vicina” all'attività che svolge. Per esempio: alcune Aziende hanno come attività principale “commercio all'ingrosso e al dettaglio” anche se, effettivamente, non svolgono commercio all'ingrosso ma sono state costrette ad inserirlo a causa dei campi precompilati della domanda. In questo caso, a cosa facciamo riferimento per il pagamento della tariffa annuale? Quello che è stato inserito in sede di domanda al SUAP oppure quello che in realtà l'Azienda svolge quotidianamente?</p>	<p>l'operatore ha dichiarato attività (mediante la spunta dei codici ATECO) che poi effettivamente non pone in essere ma che lo includono nelle unità Locali soggetti a pagamento. In questo caso la Asl emette la richiesta di pagamento a cui l'operatore risponderà allegando l'autodichiarazione andando a specificare i motivi di esclusione dall'applicazione delle tariffe, senza ulteriori oneri a carico dello stesso; Si fa presente inoltre presente che all'articolo 13 comma 3 del decreto è scritto “Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione.....”. In considerazione del fatto che fornire l'autodichiarazione è un obbligo dell'operatore, se tra le aziende vostre associate ce ne sono alcune che non hanno ricevuto la richiesta di pagamento ma che rientrano nelle categorie di cui Allegato 2 Sezione 6, sollecitatele affinché forniscano a mezzo PEC le autodichiarazioni previste.</p>
10	Sezione 6 del Dlgs 32/2021	<p>Avrei la necessità di capire meglio chi deve versare la quota prevista per i controlli dal D.Lgs. 32/2021.</p> <p>Per esempio:</p> <p>le aziende che hanno ricevuto la lettera per il pagamento dei controlli sanitari e che producono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Farina</li> <li>- Pasta</li> <li>- Piante officinali, erbe essiccate per tisane o condimenti</li> <li>- Pane e altri prodotti da forno</li> <li>- Marmellate, succhi</li> <li>- Lavorazioni carni</li> <li>- Vino</li> <li>- Olio</li> </ul> <p>sono esonerate dal pagamento della quota?</p>	<p>Supponendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue: il Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 “Finalità e campo di applicazione” al comma 7 recita “Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13; b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13; c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9; d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15” L'articolo 2 del decreto fornisce le definizioni in particolare per cosa è da intendere come: «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.....; «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.....; «operazioni associate alla produzione primaria»: il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a</p>

		<p>Ho letto la nuova autocertificazione che il produttore vi deve inviare. Sostanzialmente chi non effettua la vendita dei prodotti propri trasformati in azienda o da terzi, oltre il 50% all'ingrosso, è esonerato dal pagamento della tariffa, esempio cereali, uva, etc....giusto?</p> <p>Nel caso, però che un'azienda produca formaggio nel proprio caseificio aziendale, però vende oltre del 60% del proprio prodotto presso un proprio punto vendita non in azienda, ma in un fondo in città è esonerato?</p> <p>Se partecipa ai mercatini in aree private e/o pubbliche e qui vende la totalità del proprio prodotto è esonerato?</p>	<p>condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;....in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto. I prodotti citati nella vostra richiesta di chiarimenti , farina, pasta, erbe essiccate per tisane e condimenti, pane e altri prodotti da forno, marmellate e succhio, vino e olio non rientrano nella definizione di prodotti primari e i processi tecnologici utilizzati per la produzione non rientrano nella operazioni associate alla produzione primaria. In oltre tutti i prodotti citati sono realizzati a partire da prodotti primari la cui natura è di certo sostanzialmente alterata.Per quanto riguarda la voce lavorazione carni, sempre supponendo che si tratti dell'applicazione di quanto previsto alla sezione 6 sono soggetti al pagamento le attività di "Lavorazione e trasformazione di carne, prodotti a base di carne e preparazioni di carne in impianti non riconosciuti funzionalmente annessi a esercizio di vendita, contigui o meno ad essi". Gli stessi sono esclusi dall'applicazione della tariffa quando "questa sia l'unica attività dello stabilimento, in quanto come attività registrata non può commercializzare all'ingrosso una quantità superiore al 50% della propria produzione."A titolo di esempio una macelleria con annesso laboratorio non è soggetta all'applicazione delle tariffe, mentre un'unità locale che effettua più attività soggette al Dlgs 32, oppure che ha più unità locali registrate per la stessa tipologia produttiva, ad esempio un laboratorio e più di un punto vendita, è soggetta al pagamento delle tariffe previste dalla sezione 6.Si ribadisce che sono soggetti a pagamento degli oneri di cui all'allegato II sezione 6 del decreto in oggetto tutti coloro che effettuano la vendita in misura prevalente, oltre il 50% del volume annuo, all'ingrosso. Nella fattispecie portata come esempio del caseificio aziendale che vende oltre il 60% del proprio prodotto in un punto vendita di proprietà ubicato fuori dall'azienda questo è esente solo se il punto vendita è l'unico punto vendita ( funzionalmente connesso). Se invece presso la sede del caseificio è presente un punto vendita ( annesso ) e quello connesso è un secondo punto vendita allora è soggetto al pagamento.La vendita effettuata direttamente in mercati locali è assimilata alla vendita diretta in azienda e pertanto non è da considerarsi attività di vendita all'ingrosso.</p>
11	Sezione 6 del Dlgs 32/2021	Produttore di vino, IAP, che ha due cantine e 6 punti vendita e che	Il Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 "Finalità e campo di applicazione"

chiedeva perché in quanto IAP dovesse pagare il 32

comma 7 recita “Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

- a) la registrazione di cui all’articolo 6, comma 13;
- b) il riconoscimento di cui all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 13;
- c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all’articolo 9;
- d) le autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 15;

L'articolo 2 del decreto fornisce le definizioni tra cui quella di quali sono i prodotti primari e le «operazioni associate alla produzione primaria»:

- a) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n.852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ;
- b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17.....;
- c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:
  - 1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
  - 2) .....
  - 3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;
- d) .....

La Vostra Azienda ha due Unità Locali registrate come cantine, nel dettaglio:  
- Località Cura Nuova, Fattoria Poggetti, 58024 Massa Marittima (GR) con codice Istat 11.02.10a - Produzione di vini da tavola da uve prevalentemente non di produzione propria;  
- Podere le Mozzine n° 0- Località Poggio alla Mozza, 58100 Grosseto (GR), con codice Istat 11.02.10b - Produzione di vini da tavola da uve di produzione propria con vendita.

Non essendo il vino un prodotto primario e non essendo il processo di

			<p>vinificazione una operazione associata alla produzione primaria, in quanto la natura del prodotto primario uva viene sostanzialmente altera, queste due unità locali non possono essere esenti dal pagamento ma sono assoggettate alle tariffe di cui all'Allegato Sezione 6.</p> <p>La Vostra azienda potrebbe rientrare nei requisiti di esclusione solo nel caso in cui non commercializzasse all'ingrosso più del 50% della produzione, a tal proposito si ricorda che all'articolo 6 comma 6 del decreto è specificato che in caso di più stabilimenti di vendita diretta al consumatore finale, solo uno di questi può essere considerato annesso o funzionalmente connesso con lo stabilimento di produzione, pertanto la cessione di prodotto su altre unità locali di vendita anche appartenenti alla stessa azienda, deve essere considerata come vendita all'ingrosso.</p>
12	Allegato 2, sezione 6 del Dlgs 32/2021	<p>Quesito che ha fatto la ditta "<b>DITTA A</b>", chiedendo chiarimenti sul fatto di aver ricevuto le PEC del 32 sia per il magazzino che hanno a Fonteblanda, che per la cantina a Magliano. Fanno presente che la P.I. è sempre la stessa ed anche la ragione sociale</p>	<p>Ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dalla sezione del 6 del Dlgs 32/2021, il decreto stesso all'articolo 6 comma 6 recita "L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce ....., applica le relative tariffe forfetarie ..." dove per stabilimento deve intendersi "ogni unità di un'impresa del settore alimentare" come definito nell'articolo 2, comma 1, lettera c) del REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.</p> <p>Pertanto l'unità locale che produce vino e lo commercializza in misura superiore al 50% non al consumatore finale, ma ad altri operatori o ad altri stabilimenti rientra nel campo di applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 32/2021.</p> <p>All'art. 6, c. 6 del decreto il riferimento "...ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale" è da intendersi riferito ad un solo stabilimento annesso e ad un solo stabilimento connesso (come riportato nelle F.A.Q. RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs n. 32/2021 REV. 0).</p>
13		<p>Sono un piccolo produttore di vino e in questi giorni mi è arrivata la comunicazione che sarei tenuto al versamento del contributo obbligatorio di 200 euro annui in quanto rientro tra le aziende che trasformano prodotti alimentari e più del 50% della mia produzione è destinata a rivenditori (codice 11 produzione di</p>	<p>Si fa seguito alla Vostra richiesta pari oggetto ricevuta tramite pec il 28/09/2022 precisando che il Decreto Legislativo 32 del 02 febbraio 2021 inerente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 all'articolo 6 comma 6 stabilisce che: "L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano</p>

		<p>bevande alcoliche). Vorrei capire il criterio con il quale è stato deciso l'importo del contributo in quanto immagino che anche le aziende di medie e grandi dimensioni debbano versare lo stesso importo a me spettante, e se così fosse non lo credo corretto ed equo, dovrebbe essere proporzionato alla produzione. Resto in attesa di un vostro chiarimento prima di procedere all'invio dell'autocertificazione</p>	<p>all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.”Le tre fasce di rischio indicate dal Decreto sono Basso, Medio o Alto rischio che corrispondo a tariffe forfettarie annue rispettivamente di 200-400 o 800 €.La categorizzazione del rischio degli operatori del settore Alimentare è prevista dalla Delibera Regione Toscana n° 1377 del 27-12-2016 -Intesa n. 212/CSR del 10/11/2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004". La categorizzazione per livello di rischio viene ripetuta ogni 5 anni se rischio basso, ogni 4 anni se rischio medio e ogni 3 anni se rischio alto o ogni qual volta vengano riscontrate delle non conformità maggiori da parte dell'Autorità Competente incaricata di eseguire i controlli. Pertanto la fattispecie di categorizzazione in base alle fasce produttive prevista dal Dlgs 194/08 non è più applicabile in quanto lo stesso è abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 32 del 02 febbraio 2021.</p>
14	Allegato 2, sezione 6 del Dlgs 32/2021	<p>La contattiamo per avere informazioni in merito al pagamento del contributo forfettario annuo in base alla classificazione della fascia di rischio di appartenenza “Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 - disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Allegato 2 Sezione 6 - Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue. Tabella A - Tipologia di attività produttiva dello stabilimento” e così regolarizzare la posizione dell'impresa “<b>DITTA A</b>”</p> <p>Abbiamo ricevuto tre richieste di pagamento da parte dell'Azienda Usl Toscana sud est per i seguenti centri cottura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Centro cottura scuola primaria X – rischio medio</li> <li>- Centro cottura scuola materna Y– rischio basso</li> <li>- Centro cottura scuola materna Z – rischio basso</li> </ul> <p>ma analizzando l'autodichiarazione allegata, secondo il ns. parere non siamo soggetti al contributo richiesto, in quanto non commercializziamo all'ingrosso.</p>	<p>In merito al quesito da voi posto per le vie brevi sull'applicazione delle tariffe di cui alla sezione 6 del Dlgs 32/2021 si precisa quanto segue:</p> <p>il decreto lgs 32/2021 NELLA Tabella A sezione 6 esclude dal pagamento della tariffa il centro di cottura che prepara il pasto (caldo o freddo in funzione della ricetta) e lo somministra in loco in legame espresso (cook and serve), senza trasporto.</p> <p>Qualora i pasti venissero somministrati a diversi (più di uno) stabilimenti di somministrazione propri o di altri operatori, diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso rientra nella fattispecie definita dall'art. 6, c. 6, del Dlgs 32/2021 e, conseguentemente, è soggetto all'applicazione delle tariffe di cui all'allegato 2, sez. 6, del medesimo secondo la classe di rischio di appartenenza.</p> <p>Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'art. 6 comma 6, il livello di rischio degli stabilimenti è definito nella relativa categorizzazione regionale che viene effettuata dalla azienda ASL come da disposizione regionale.</p>

		<p>L'attività da noi svolta è il servizio di refezione scolastica di mense pubbliche comunali, il cui servizio è stato aggiudicato tramite gara pubblica, ci occupiamo di cucinare e somministrare nei refettori collegati, nei locali ubicati all'interno delle scuole pubbliche.</p> <p>Le mense da noi gestite sono più delle tre richieste e spesso sono legate alla presenza di un numero misero di bambini, essendo le medesime quasi tutte collocate in comuni montani, pertanto è ns. interesse sapere se il contributo verrebbe richiesto con il tempo su tutte le mense da noi gestite.</p> <p>Chiediamo la gentilezza di verificare se effettivamente, come noi pensiamo, non rientriamo nel pagamento del contributo annuale e pertanto chiediamo cosa di preciso indicare nell'autodichiarazione per non incorrere in eventuali disguidi futuri.</p> <p>Alla luce di quanto indicato sopra, siamo invece consapevoli di avere l'onere di provvedere al pagamento dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale di cui all'articolo 9 del DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2021 , n. 32 .</p> <p>Nell'eventualità in cui invece verrà confermato il ns. obbligo al contributo, chiediamo gentilmente di avere l'elenco di quello che risulta ancora da pagare a carico dell'impresa "Ditta A", in modo da regolarizzare definitivamente la posizione debitoria.</p>	
15	Sezione 6 del Dlgs 32/2021	<p>Buongiorno</p> <p>poiché stiamo cercando di far fare le autocertificazioni relative al D.Lgs. 32/2021 a più aziende possibile abbiamo dei dubbi su chi produce e vende prodotti ortofrutticoli e su chi acquista e vende prodotti ortofrutticoli.</p> <p>Abbiamo vari casi:</p> <p>Produttore che vende ortofrutta all'interno della propria azienda anche utilizzando strutture o locali per la vendita;</p> <p>Produttore che vende ortofrutta al di fuori della propria azienda utilizzando strutture o locali per la vendita situati fuori dall'azienda;</p> <p>Produttore che ha capannoni dove stocca, seleziona, lava, confeziona ortofrutta che poi vende alla grande distribuzione ad altri rivenditori;</p> <p>Tutti questi soggetti talvolta oltre a vendere i propri prodotti acquistano</p>	<p>Ritenendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue:</p> <p>In base a quanto definito dal Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 "Finalità e campo di applicazione" al comma 7 recita "Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:</p> <p>a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;</p> <p>b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;</p> <p>c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;</p> <p>d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15".</p> <p>L'articolo 2 del medesimo decreto applica le seguenti definizioni:</p>

prodotti ortofrutticoli anche da altre aziende per rivenderli.

Li possiamo considerare tutti come produttori primari anche se vendono fuori dal luogo di produzione?

Nel caso siano di sicuro produttori primari devono fare comunque l'Autocertificazione dichiarando di operare nell'ambito della produzione primaria?

Quelli che oltre che produrli acquistano prodotti ortofrutticoli da altre aziende per rivenderli anche in piccole quantità devono fare l'autocertificazione dichiarando relativamente all'anno 2021 quanto venduto a privati e quanto ad altre imprese?

- «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.....;
- «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.....;
- «operazioni associate alla produzione primaria»:
  - 1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;
  - 2) .....omissis.....
  - 3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.

Pertanto tutte quelle operazioni effettuate sui prodotti primari che prevedono una alterazione sostanziale della loro natura non rientrano nella definizione di prodotti primari e i processi tecnologici utilizzati non rientrano nelle operazioni associate alla produzione primaria.

Inoltre ai fini dell'applicazione delle tariffe previste dalla sezione 6 del D. lgs 32/2021 il decreto stesso all'articolo 6 comma 6 recita "L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce ....., applica le relative tariffe forfettarie ..." dove per stabilimento deve intendersi quanto previsto dal Reg. (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. "sull'igiene dei prodotti alimentari" all'articolo 2 comma 1 Lettera c): "ogni unità di un'impresa del settore alimentare".

Pertanto nello specifico dei quesiti posti:

- 1) Produttore che vende ortofrutta che non ha subito alcuna trasformazione direttamente al consumatore finale all'interno della propria azienda anche utilizzando strutture o locali per la vendita non è soggetto al decreto lgs 32/21;

			<p>2) Produttore che vende ortofrutta che non ha subito alcuna trasformazione direttamente al consumatore finale al di fuori della propria azienda utilizzando strutture o locali per la vendita situati fuori dall'azienda non è soggetto al decreto lgs 32/21;</p> <p>3) Produttore che ha capannoni dove stocca, seleziona, lava, confeziona ortofrutta che poi vende alla grande distribuzione ad altri rivenditori, effettuando quindi lavorazioni che non comportano la trasformazione della merce e quindi non alterano la natura dei prodotti primari rientra tra i produttori primari e quindi NON è soggetto alle tariffe previste dal Dlgs 32/2021 anche se commercializza in misura superiore al 50% non al consumatore finale ma ad altri operatori o ad altri stabilimenti.</p> <p>Si ricorda comunque che tutti gli operatori che a qualsiasi livello trattano e rivendono prodotti alimentari devono comunque presentare autocertificazione di essere/non essere soggetti al decreto lgs 32/21.</p>
16	Allegato 2 Sezione 8 punto 1 e 2	<p>Buongiorno,</p> <p>è pervenuta presso i nostri uffici una "istanza di riconoscimento commercio e deposito additivi alimentari/aromi /enzimi" da parte dell'Impresa DITTA A.</p> <p>Con la presente si richiede cortesemente di volerci comunicare l'importo dei diritti da versare, da parte del richiedente, previsti dal D.Lgs 32/2021. Per opportuna conoscenza, si allega il modello dell'istanza contenuta all'interno della pratica. L'istanza contiene l'endoprocedimento ASL 41.</p>	<p>Si fa seguito alla Vostra richiesta pari oggetto ricevuta tramite mail ordinaria il 28/10/2022 precisando che il Decreto Legislativo 32 del 02 febbraio 2021 inerente Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 all'Allegato 2 Sezione 8 punto 1 e 2 disciplina le tariffe per le istanze di riconoscimento.</p> <p>La tariffa si compone di due parti, una parte fissa e forfettaria di 300€ per le prime tre ore di controllo ufficiale tese alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi per ottenere il riconoscimento, punto 1 della sezione 8, ed una parte variabile a tariffa oraria ( 80€/ora o frazione di ora con frazione minima il minuto moltiplicato per il numero di addetti al controllo intervenuti ) nel caso in cui le 3 ore di cui al punto 1 non fossero sufficienti per il sopralluogo, punto 2 sezione 8.</p> <p>Essendo le tariffe legate al tempo di esecuzione del sopralluogo non è possibile il pagamento previo al momento della presentazione dell'istanza, sarà nostra cura al termine del procedimento emettere richiesta di pagamento secondo le tariffe e le tempistiche sopra descritte.</p>
17	Allegato 2, sezione 6	<p>Riguardo al D.Lgs. 32/2021 nel caso in cui un'azienda svolga piu' attività di quelle previste dall'Allegato 2 Sezione 6 Tabella A il calcolo della quantità di merce venduta se in prevalenza all'ingrosso o se in prevalenza al dettaglio va fatto per ogni attività, per l'attività prevalente o è complessivo?</p>	<p>Ritenendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue:</p> <p>In base a quanto definito dal Decreto Legislativo 32/2021 l'articolo 6 comma 6 recita che che :”sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del</p>

		<p>Ci può essere il caso di azienda che ha come attività prevalente la produzione di vino in cui il 51% della merce è venduta a consumatore finale mentre ha un'attività secondaria, vendita di olio, in cui il 51% è venduto ad altri operatori/imprese. In tali come ci si comporta?</p>	<p>presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.</p> <p>Per stabilire la prevalenza della vendita all'ingrosso devono essere sommate tutte le produzioni aziendali e verificate tutte le vendite all'ingrosso, se da questa verifica il 51% del totale delle produzioni è venduto all'ingrosso l'attività rientra nel campo di applicazione del decreto lgs 32/21.</p> <p>Si precisa inoltre che indipendentemente dal numero di attività svolte potenzialmente soggette alle tariffe del decreto, nel caso da voi portato ad esempio verrà applicata comunque una sola tariffa forfettaria annua omnicomprensiva calcolata sull'attività soggetta alle tariffe del Dlgs 32/21 che ha una classificazione del livello di rischio più alta.</p>
18	Sezione 6 del Dlgs 32/2021	<p>Spett. le ente, come da accordi intercorsi in data odierna con vostro addetto inviamo visura camerale afferente la nostra posizione. La partita iva è afferente a ditta individuale ed agricola, la cui attività riguarda la coltivazione di uva. Vi preghiamo pertanto di sistemare la nostra posizione.</p>	<p>Il Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 “Finalità e campo di applicazione” comma 7 recita “Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:</p> <p>a) la registrazione di cui all’articolo 6, comma 13;</p> <p>b) il riconoscimento di cui all’articolo 4 e all’articolo 6, comma 13;</p> <p>c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all’articolo 9;</p> <p>d) le autorizzazioni di cui all’articolo 6, comma 15;</p> <p>L'articolo 2 del decreto fornisce le definizioni tra cui quella di quali sono i prodotti primari e le «operazioni associate alla produzione primaria»:</p> <p>a) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n.852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ;</p> <p>b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17.....;</p> <p>c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:</p>

			<p>1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;</p> <p>2) .....;</p> <p>3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;</p> <p>d) .....</p> <p>La Sua Azienda ha una Unità Locali registrata come cantina, nel dettaglio, con codice Istat 11.02.10b - Produzione di vini da tavola da uve di produzione propria.</p> <p>Pertanto non essendo il vino un prodotto primario e non essendo il processo di vinificazione una operazione associata alla produzione primaria, in quanto la natura del prodotto primario uva viene sostanzialmente altera, queste due unità locali non possono essere esenti dal pagamento ma sono assoggettate alle tariffe di cui all'Allegato Sezione 6.</p> <p>La sua azienda potrebbe rientrare nei requisiti di esclusione solo nel caso in cui non commercializzasse all'ingrosso più del 50% della produzione di vino, a tal proposito si ricorda che all'articolo 6 comma 6 del decreto è specificato che in caso di più stabilimenti di vendita diretta al consumatore finale, solo uno di questi può essere considerato annesso o funzionalmente connesso con lo stabilimento di produzione, pertanto la cessione di prodotto su altre unità locali di vendita anche appartenenti alla stessa azienda, deve essere considerata come vendita all'ingrosso.</p> <p>Non risulta per altro pervenuta a questa UF nessuna audichiarazione con specificati i requisiti di esclusione come previsto dal Decreto Legislativo 32/2021 all'Allegato 4 modulo 6 che avete già ricevuto con la nostra prima comunicazione.</p> <p>Si trasmette per completezza copia della registrazione sanitaria della sua Azienda.</p>
19	Sezione 6 del Decreto Legislativo 32 del 2021	Buongiorno, abbiamo ricevuto una nuova richiesta di pagamento e, preciso quanto segue: Noi non abbiamo mai venduto olio extravergine IGP abbiamo avuto dei controlli il 09/06/2016 e il 28/03/2022 che hanno	La Sua Azienda ha ricevuto la richiesta di pagamento di cui alla Sezione 6 del Decreto Legislativo 32 del 2021 in quanto ha una Unità Locale registrata come cantina e come frantoio, si allega alla presente copia della registrazione sanitaria della sua Azienda.

		<p>certificato quanto da noi dichiarato. Chiedo pertanto un chiarimento</p>	<p>La sua azienda potrebbe rientrare nei requisiti di esclusione solo nel caso in cui non commercializzasse all'ingrosso più del 50% della produzione di vino e di olio prodotti da uve e olive di sola produzione propria. Se invece la sua azienda effettua, anche in ragione non prevalente o minoritaria, la molitura delle olive o la vinificazione dell'uva per conto di terzi è soggetta al pagamento delle tariffe di cui sopra.</p> <p>Non risulta per altro pervenuta a questa UF nessuna autodichiarazione con specificati i requisiti di esclusione come previsto dal Decreto Legislativo 32/2021 all'Allegato 4 modulo 6 che avete già ricevuto con la nostra prima comunicazione.</p>
20	Art. 9 Dlgs 32/2021	<p>In riferimento alla vostra nota relativa al Dlgs 32/2021 in cui l'attività viene considerata "a rischio medio", si dichiara che la suddetta attività viene svolta dai soli due soci e che successivamente alla data di categorizzazione (anno 2019) è stato rivisto il piano di autocontrollo. Si richiede perciò verifica della categorizzazione, ritenendo di appartenere alla classe di rischio basso.</p>	<p>Ritenendo che il quesito sia riferito alla tariffe di cui alla sezione 6 si precisa quanto segue:</p> <p>la categorizzazione del rischio degli operatori del settore Alimentare è prevista dalla Delibera RT N 1377 del 27-12-2016 -Intesa n. 212/CSR del 10/11/2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004".</p> <p>Per tale tipologia di azienda così come indicato nell'allegato 2 si prevede la categorizzazione per livello di rischio da ripetersi ogni 5 anni se rischio basso, ogni 4 anni se rischio medio e ogni 3 anni se rischio alto. Essendo l'azienda categorizzata nell'anno 2019 va a nuova categorizzazione nell'anno 2023.</p> <p>Il decreto legislativo 32/2021 dà possibilità alla OSA di richiedere un controllo ufficiale finalizzato alla nuova categorizzazione ai sensi dell'art.9 di detto decreto.</p> <p>Il controllo è soggetto a pagamento ai sensi dell'articolo 80 del regolamento UE 625/2017 e la tariffa viene calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto Lgs 32/2021</p>
21	Decreto Legislativo 32, articolo 9 comma 8	<p>Tariffa che bisogna fare pagare e modalità di applicazione nell'ambito di intervento su esposti. La nostra U.F. ha un alto numero di interventi di questo tipo che ci sono richiesti dalle forze di polizia. Interventi che spesso sono complessi con un forte impegno di tempo. Fino ad oggi questa attività è stata svolta a titolo gratuito</p>	<p>Ai sensi del Decreto Legislativo 32, articolo 9 comma 8, stabilisce che " I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità sono tariffati a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento."</p>

			<p>Quindi sia in caso di esposto ricevuto dalla Asl direttamente da cittadini che in caso di controllo congiunto con altre autorità di controllo a seguito di esposto ( NAS, CC Forestali, GdF etc... ), se la natura dell'esposto è confermata, il controllo ufficiale per la SPVSA è a pagamento alla tariffa orario di 80€/h e la stessa cosa vale per la verifica delle eventuali prescrizioni impartite.</p> <p>Stessa cosa se interveniamo a supporto di un'altra autorità di controllo, che nell'ambito dei propri controlli programmati rileva delle evidenze che potrebbero essere delle NC per cui la AC è il personale con funzioni ispettive della Asl, pagano l'intervento e la verifica delle eventuali prescrizioni impartite.</p>
22	allegato 2 Sezione 6 del Dlgs 32/2021	<p>Con la presente siamo qui a richiedere delucidazioni in riferimento alla richiesta di pagamento con autodichiarazione, pervenuti in seguito l'entrata in vigore del Decreto legislativo 2/02/2021 n.32, per gli stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue.</p> <p>Nello specifico, ci è arrivata comunicazione di pagamento indirizzata al Comune X per il servizio Asilo Nido.</p> <p>Controllando l'allegato 2 Sezione 6- Stabilimenti assoggettati a tariffe forfettarie annue, TABELLA A, il servizio di riferimento ha una mensa interna che fa riferimento al punto 30/31 dell'allegato.</p> <p>Risulta quindi esente dal pagamento in quanto Ristorazione pubblica (punto 31) e in quanto solo terminale di somministrazione pasti e centro di cottura di preparazioni freddi somministrati in loco senza trasporto (punto 30).</p> <p>Vi chiediamo quindi, se nell'allegato di autocertificazione, per le considerazioni sopracitate, è corretto dichiarare il punto tre della suddetta dichiarazione, ovvero:</p> <p>" NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui l'allegato 2, sezione 6, Tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6".</p> <p>In caso contrario, chiediamo quindi quale punto dover sottoscrivere.</p>	<p>In merito alla Vs richiesta, prendendo visione delle Vs considerazioni e del fatto che il servizio di preparazione e somministrazione pasti avviene solo in loco senza trasporto, è corretto riportare nell'allegato dell'autocertificazione la dizione da Voi proposta.</p>
23	allegato 2, sezione 6 del Dlgs 32/2021	<p>Siamo una cooperativa agricola che effettua stoccaggio e successiva vendita di cereali conferiti dai propri soci.</p> <p>Ci sembra di aver capito di essere soggetti al pagamento in quanto la lettera che ci è arrivata così recita :</p>	<p>Il Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 comma 1 stabilisce il campo di applicazione dello stesso "Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare,</p>

è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

Ma non riesco a capire in quale tipologia produttiva dobbiamo collocarci in base all'allegato 2 sezione 6 tabella A perché noi facciamo solo stoccaggio cereali e successiva vendita, non trasformiamo nulla e non ho trovato una descrizione che si adatti al ns. caso.

Ci è arrivato da pagare € 402,00 per rischio medio? come viene calcolato il rischio e quindi la tariffa? anche perché abbiamo due centri per stoccaggio cereali e in quello di Montenero ci è arrivato da pagare € 402,00 e nell'altro 201,00 uno di è arrivato da pagare € 201,00

materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625.....”

L'articolo 6 comma 6 recita “ L’Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell’allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all’ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.”

Alla ragione Sociale risultano associate tre Unità Locali ubicate nel territorio di competenza di questa Unità Funzionale:

- UL, sede ;
- UL2, sede ;
- UL3, sede;
- 

Sulla unità locale UL1 risultano attive le seguenti attività:

- 10.41.10a - Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria;
- 46.21.10 - Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;

Sulla unità locale UL3 risultano attive le seguenti attività:

- 52.10.10b - Depositi cereali per alimentazione umana;

Sulla unità locale UL2 risultano attive le seguenti attività:

- 52.10.10b - Depositi cereali per alimentazione umana;

La Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria rientra nella definizione di Produzione di oli e grassi vegetali di cui all'Allegato 2 sezione 6 del Decreto.

Le attività di Deposito di cereali per alimentazione umana e commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi rientra nella definizione di deposito conto terzi di alimenti non soggetto a riconoscimento e commercio all'ingrosso di alimenti e bevande di cui all'Allegato 2 sezione 6 del Decreto.

Si precisa che in caso di unità locali come quella di UL1, che risultano

			<p>registrate per più attività di quelle previste alla tabella della Sezione VI, viene richiesta un unico pagamento annuale calcolato sull'attività con la fascia di rischio più alta.</p> <p>La categorizzazione del rischio degli operatori del settore Alimentare è prevista dalla Delibera RT n° 1377 del 27-12-2016 -Intesa n. 212/CSR del 10/11/2016, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei Regolamenti (CE) 882/2004 e 854/2004".</p> <p>Per tale tipologia di azienda così come indicato nell'allegato 2 si prevede la categorizzazione per livello di rischio da ripetersi ogni 5 anni se rischio basso, ogni 4 anni se rischio medio e ogni 3 anni se rischio alto.</p> <p>L'unità locale UL2 è stata categorizzata nell'anno 2021 come rischio medio, per cui è previsto il pagamento di 402 euro, verrà sottoposta a nuova categorizzazione nell'anno 2025. Il decreto legislativo 32/2021 all'art.9 consente la possibilità all' Operatore del Settore Alimentare di richiedere un controllo ufficiale finalizzato alla nuova categorizzazione prima della naturale scadenza. il controllo è soggetto a pagamento ai sensi dell'articolo 80 del regolamento UE 625/2017 e la tariffa viene calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, sempre del decreto Lgs 32/2021.</p>
24	articolo 6 comma 6 del Dlgs 32/2021	In merito a quanto riportato in nella vs comunicazione , nello specifico -"sono soggetti al pagamento della tariffa forfettaria annua gli operatori che nell'anno solare precedente, hanno commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell' articolo 6, comma 6; "in pratica si intende il 50% del fatturato? se il oltre 50% dei ricavi sono è fatturati ad aventi partita iva,l'azienda sarebbe obbligata al pagamento della tassa?	In merito alla Vs richiesta si precisa che l'applicazione delle tariffe previste dalla sezione 6 del D. lgs 32/2021 il decreto stesso all'articolo 6 comma 6 recita "L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti – diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce ....., applica le relative tariffe forfettarie ..." dove per stabilimento deve intendersi quanto previsto dal Reg. (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i. "sull'igiene dei prodotti alimentari" all'articolo 2 comma 1 Lettera c): "ogni unità di un'impresa del settore alimentare". Pertanto l'unità locale che produce olio e lo commercializza in misura superiore al 50% della produzione totale di alimento (non del fatturato), non al consumatore finale ma ad altri operatori o ad altri stabilimenti, rientra nel campo di applicazione delle tariffe previste dal Dlgs 32/2021.
25	Articolo 6 del Dlgs 32/2021: Autorizzazioni "ALLEGATO G" TRASPORTO PROPRI ANIMALI ENTRO I 50-65km	Tecnicamente è una richiesta di registrazione inoltrata in regime di autodichiarazione dai produttori primari e come tale il dubbio è: - deve essere considerata tariffabile su base forfettaria, secondo l'articolo 6 comma 13 del D.lgs 32/2021 (con le tariffe di cui all'allegato 2 sezione	All'art. 1 "definizioni", comma 7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per: a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;

		<p>8) ? oppure - deve essere applicata la tariffa oraria in base all'articolo 6 comma 15 dello stesso D.lgs 32/2021 (con le tariffe di cui all'articolo 10 comma 2)</p>	<p>b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13; c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9; d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 Quindi nell'esempio da te proposto secondo la nostra lettura e interpretazione della norma il produttore primario deve pagare: Per la registrazione deve pagare la tariffa forfettaria prevista all'Allegato 2 Sezione 8 punto 7 al momento della presentazione di Euro 20; Deve inoltre pagare il rilascio del modulo "ALLEGATO G", Autorizzazione, a tariffa oraria secondo quanto previsto all'Allegato 2 Sezione 8 punto 6; ricordatevi che le tariffe orarie dell' all'Allegato 2 Sezione 8 sono escluse dalla maggiorazione dello 0.5% mentre devono essere maggiorate del 2% ENPAV se effettuate da un Medico Veterinario.</p>
26	<p>Articolo 6 del Dlgs 32/2021: REGISTRAZIONE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE</p>	<p>Quando un allevamento fa domanda al SUAP per iniziare l'attività di produzione latte, la UO Igiene Allevamenti (come da Istruzione Operativa aziendale "vigilanza sulla produzione primaria di latte") una ispezione entro 30gg per la verifica dei requisiti strutturali e igienico-sanitari relativi alla produzione latte ed in base a quello rilasciamo l'attestazione della registrazione presso la nostra U.F. come produttore primario di latte ex. Reg. CE 852/2004. La UO Sanità Animale rilascia il Modello Q che l'azienda inoltra poi al primo acquirente del latte unitamente all'attestato di registrazione di cui sopra. Come devono essere pagate le prestazioni di cui sopra? - Secondo la mia interpretazione, il sopralluogo non dovrebbe essere tariffato in quanto attività ispettiva prevista dalla nostra UO (tutte le aziende di nuova apertura o con variazione dell'indirizzo produttivo a latte devono essere controllate). - L'attestato di registrazione per la produzione di latte (atto conseguente all'ispezione di cui sopra) deve essere tariffato oppure è ricompreso nella tariffa forfettaria che il titolare dell'allevamento dovrebbe aver versato all'atto della presentazione dell'istanza di registrazione presso il SUAP? - Il modello Q immagino che debba essere a prescindere tariffato a parte (con tariffa oraria?).</p>	<p>A nostro parere, trattandosi di registrazione ai sensi dell'art.6 del Reg 852/04 paga solo la tariffa forfettaria prevista all'Allegato 2 Sezione 8 punto 7 al momento della presentazione di Euro 20;</p>

27	<p>Articolo 6 del Dlgs 32/2021: AUTORIZZAZIONE TRASPORTO CAVALLI PER FINI NON COMMERCIALI ("ALLEGATO H")</p>	<p>Non essendo un'attività assimilabile alla produzione primaria, l'interpretazione della nostra UF e della dr.ssa Buonincontro è stata quella di escludere tale fattispecie dal campo di applicazione del D.lgs 32/2021. Di conseguenza, sto continuando a far pagare gli utenti secondo la voce VET 10 (euro 16,32) del vecchio tariffario. Ci sono per caso novità in proposito?</p>	<p>Secondo noi è corretta la tua interpretazione e cioè non rientra nel campo di applicazione del Dlgs 32/2021 e quindi deve pagare secondo il tariffario regionale.</p>
28	<p>Allegato 2, sezione 2 del Dlgs 32/2021</p>	<p>E' emerso un dubbio sull'applicazione delle tariffe del Decreto legislativo 32/2021 per gli stabilimenti che fanno sia sezionamento che prodotti a base di carne.</p> <p>Sul foglio di calcolo del Ministero per simulare la tariffazione c'è una specifica sezione "SEZ.2+SEZ.6 PBC" riferita agli stabilimenti che effettuano entrambe le attività per quanto riguarda le sole carni sezionate e commercializzate come fresche. Su questa, anche lasciando a 0:00 le ore di controllo ufficiale programmato, se si compila la sola parte "A", viene calcolata la tariffa non tenendo conto di quella più favorevole.</p> <p>Verosimilmente si tratta di un'interpretazione della nota dell' allegato 2, sezione 2 che riporto testualmente di seguito:</p> <p>"(*) in caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione dell'articolo 6, comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria."</p> <p>Fermo restando che per tutti gli stabilimenti su cui abbiamo provato a fare la simulazione per gennaio il valore risulta inferiore a 20 euro, quello che vorrei e vorremmo capire è se sia corretto applicare le tariffe indipendentemente dalle ore di controllo ufficiale o applicare le stesse modalità di tariffazione previste per gli stabilimenti che effettuano il solo sezionamento oltre alla tariffa forfettaria per l'attività di PBC che ricade</p>	<p>Ci sono due possibili scenari: - laboratorio di sezionamento; - laboratorio di sezionamento + prodotti a base di carne (esempio da te proposto).</p> <p>Nel primo caso si effettua il calcolo mettendo a confronto tonnellate di carni introdotte ed effettivamente sezionate -A / ore di C.U. PROGRAMMATO - B/ ore di C.U. SU RICHIESTA (con 2 fasce orarie) - C/D - Mod. 2.</p> <p>Nel secondo caso, il laboratorio di sezionamento effettua sia sezionamento che Prodotti a base di carne, la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione dell'articolo 6, comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.</p> <p>Inoltre essendo il laboratorio di sezionamento anche produttore di p. a base di carne, viene applicata la tariffa prevista dalla sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione – PP", come specificato nella nota della Tabella A: "Qualora lo stabilimento sia riconosciuto anche per la sezione 2, dell'allegato 2, corrisponde la tariffa della sezione 6 e la tariffa della sezione 2, dell'allegato 2, calcolata esclusivamente sulla base dei quantitativi commercializzati come carne fresca".</p> <p>Concludendo si applicano le seguenti tariffe:  - tariffa calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte e non si applica la</p>

		nella sezione 6.	previsione dell'articolo 6, comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria;  - tariffa prevista dalla sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne stabilita in base al rischio.
29	art.lo 6 comma 6 del D Lgs 32/2021, articolo 1 comma 6 del D Lgs 32/2021	<p>Le scrivo per porle due quesiti in merito agli avvisi con oggetto il DL 32/21 per l'adeguamento e pagamento delle tariffe forfettarie e autodichiarazione ricevute da alcuni miei clienti.</p> <p>Dei miei clienti, Pasticceria X, che producono appunto pane, pizza, pasticceria, forno ed hanno inoltre come seconda attività un bar, vendono sia con corrispettivi a privati nell'attività di bar, e ad aziende quindi all'ingrosso prodotti destinati poi alla rivendita. Considerato appunto questi due attività a seconda dei soggetti tenuti al pagamento della tariffa, come da lettera pervenuta, ho calcolato i ricavi nel 2021 superano il 50% di quelli al dettaglio. Detto ciò deduco che sono tenuti al pagamento di detta tariffa. Innanzitutto le chiedo conferma, del ragionamento. Poi se così fosse quindi che cifra devono versare (sono considerati basso rischio)? Come c'è scritto nel frontespizio 201,00€ ? Poi visto che siamo in ritardo anche la maggiorazione del 30%? – per comodità le rimetto in allegato la missiva ricevuta</p> <p>Altri miei clienti, Coop. Sociale X, coop. A mutualità prevalente che svolgono esclusivamente attività di cucina presso locali comunali, (mensa scolastica) mi conferma essere esonerati in quanto terzo settore?</p>	<p>Per il quesito riferito alla Pasticceria X dalle indicazioni riportate nella sua email, la stessa risulta soggetta al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto nell'anno 2021 ha effettuato vendita all'ingrosso in quantità superiore al 50% della propria merce prodotto così come previsto dall'art.lo 6 comma 6 del D Lgs 32/2021. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui all'art.lo 6 comma 6, il livello di rischio degli stabilimenti è definito nella relativa categorizzazione regionale che viene effettuata dalla azienda ASL come da disposizione regionale. Per quanto sopra la cifra da corrispondere è quella indicata nella lettera ricevuta. Se deve essere corrisposta anche la maggiorazione del 30% (sentire la dr.ssa Muinicchi se hanno già trasmesso le lettere di richiesta) Per il quesito riferito alla Cooperativa . Sociale X, le tariffe di cui al DECRETO LEGISLATIVO 32/2021 a norma dell'articolo 1 comma 6 non si applicano a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; per quanto sopra al fine di richiedere l'esonero dal pagamento siete tenuti a presentare all'azienda ASL il certificato di iscrizione agli Enti del Terzo settore</p>
30	Art. 2 del Dlgs 32/2021	<p>Documentazione relativa alla registrazione dell'allevamento in oggetto, per il quale vengono redatte certificazioni sanitarie relative all'export di rettili (tartarughe terrestri) allegate al CITES che ci trasmette l'utente con la richiesta, per la sola accettazione da parte delle compagnie aeree che operano il trasporto generalmente extracomunitario ( altrimenti verrebbero redatti traces).</p> <p>Il quesito fondamentale riguarda se il pagamento di una prestazione su richiesta da parte di un produttore primario, anche se registrato nel 2014 (Art. 2 parte2 DPR 317!!) rientra o meno in campo applicativo 32/2021.</p> <p>Da SISPC risulta un produttore primario con ateco: allevamento di animali nca e, per questo, nonostante sia stato attribuito un codice l'unità locale, non è stato possibile ne aggiornare il sispc ne tantomeno registrare l'allevamento in BDN per mancanza di voce specie (rettili).</p>	<p>Il Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 "Finalità e campo di applicazione" al comma 7 stabilisce che "Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo6, comma 13;c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15"L'articolo 2 del decreto fornisce le definizioni in particolare per cosa è da intendere come:«prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.....;«produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.....;«operazioni associate alla produzione primaria»:il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente</p>

			<p>la loro natura;il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento 852/2004;in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.L'allevamento di tartarughe non rientra nella categoria "operatori del settore alimentare" pertanto non è assoggettabile al Decreto Legislativo 32/2021 bensì la prestazione richiesta, trattandosi di attestazione sanitaria generica (non Traces), deve essere assoggettata al tariffario regionale voce "altre certificazioni nell'interesse del privato".</p>
31	Articolo 2 Dlgs 32/2021	<p>La produzione e il confezionamento del miele che rientrano nella produzione primaria sono tenuti al pagamento delle tariffe previste dal D.Lgs 32/2021? Chiedo questa conferma perchè ai produttori di miele sono arrivate le PEC con la richiesta di pagamento.</p>	<p>In base a quanto definito dal Decreto Legislativo 32/2021 all'articolo 1 "Finalità e campo di applicazione" al comma 7 recita "Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b) , c) e d) , sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;</li> <li>b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;</li> <li>c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;</li> <li>d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15".</li> </ul> <p>L'articolo 2 del medesimo decreto applica le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.....;</li> <li>• «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici....;</li> <li>• «operazioni associate alla produzione primaria»: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;</li> </ul> </li> </ul> <p>L'Allegato A delle "Linee guida applicative del Regolamento CE n. 852/2004 del</p>

			<p>Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" inserisce tra i prodotti primari e le operazioni associate alla produzione primaria le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura mentre stabilisce che tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;</p> <p>Per quanto sopra l'apicoltore che alleva le api ed effettua le lavorazioni per la produzione dei prodotti primari (miele, propoli, pappa reale, polline) del proprio apiario presso i propri locali NON È ASSOGGETTATO alle tariffe forfettarie annue, in quanto attività inclusa nella produzione primaria.</p> <p>Qualora invece venga effettuata la raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria in stabilimenti registrati o riconosciuti di miele, propoli, pappa reale, polline, ecc. sono soggetti al decreto lgs 32 .</p> <p>Sono inoltre soggetti alle tariffe del decreto gli apicoltori che lavorano prodotti dell'alveare acquistati da terzi o per conto di terzi anche in misura minoritaria o non prevalente rispetto alla propria produzione.</p> <p>Pertanto vi invitiamo a far valutare ai singoli produttori la propria realtà per procedere o al pagamento oppure all'invio della dichiarazione di esclusione.</p>
--	--	--	--